

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-71

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Novembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO DI GENOVA – ANNI 2016 – 2017. Attivazione del 3° contratto applicativo relativo alla prima annualità. CUP: B34H15000340004 – CIG 9483169E9C - MOGE: 13981

Adottata il 10/11/2022 Esecutiva dal 14/11/2022

10/11/2022	GRASSANO GIORGIO	



DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-71

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO DI GENOVA – ANNI 2016 – 2017.

Attivazione del 3° contratto applicativo relativo alla prima annualità.

CUP: B34H15000340004 - CIG 9483169E9C - MOGE: 13981

IL DIRETTORE

Geol. Giorgio Grassano

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 24.11.2016 è stata approvata la documentazione tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anni 2016-2017;
- con Determinazione Dirigenziale 2016/176.0.0.-88 del 22.12.2016, come modificata e integrata con D.D. 2017/176.0.0.-25 del 18.04.2017, D.D. 2017/176.0.0.-28 del 09.05.2017 e D.D. 2017/176.0.0.-45 del 09.06.2017, sono state approvate le procedure di gara e l'impegno di spesa per gli interventi necessari da attuarsi mediante Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 della durata di anni due;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2018/188.0.0.-18 del 29.03.2018 l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 C.A.P. 00192 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08066951008 (C.B.55416) con il punteggio finale di 98,60 punti e il ribasso del 45,87%;
- il Consorzio Valori ha stipulato in data 19.06.2018 l'Accordo Quadro biennale con rep. n. 68216;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2020/191.0.0.-41, adottata il 17.06.2020, esecutiva dal 29.06.2020, è stata effettuata una rimodulazione del quadro economico

Considerato che:

- in applicazione del suddetto Accordo Quadro, con il Consorzio Valori sono stati stipulati:
 - o in data 03/07/2018, rep. 846/2018, il 1° contratto applicativo della prima annualità;
 - o in data 10/05/2019, rep. 604/2019, il 2° contratto applicativo della prima annualità;

Considerato altresì che:

- si rende ora necessario attivare il 3° contratto applicativo della prima annualità per poter provvedere all'esecuzione dei lavori di stabilizzazione del versante e messa in sicurezza in Via Monterosa nel Municipio IV Media Val Bisagno a tutela della pubblica incolumità e di eventuali altri lavori non ancora determinati;
- il quadro economico relativo al 3° contratto applicativo della I annualità della Accordo Quadro Frane 2016/2017 è il seguente:

Lavori a base gara		€ 108.566,67
di cui oneri sicurezza		€ 7.000,00
di cui economie		€ 10.000,00
Ribasso su lavori del	45,8700%	€ 42.001,63
LAVORI A CONTRATTO		66.565,04
Incentivo per funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs. 50/2016		716,39
IVA 22% sui lavori		14.644,31
TOTALE LAVORI CON IVA		81.209,35
TOTALE GENERALE		81.925,74

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- in ragione di quanto sopra, si ritiene opportuno adottare, per i lavori da effettuarsi nell'ambito del 3° contratto applicativo della prima annualità dell'Accordo Quadro frane 2016-2017, il prezziario Regione Liguria Luglio 2022, in sostituzione del Prezzario 2016 precedentemente utilizzato.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- ➤ il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ➤ gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- > gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- ➤ gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- ➤ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- ➤ il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04.03.1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09.01.2018 n. 2.

DETERMINA

- 1) di approvare l'attivazione, per i motivi sopra esposti, del 3° contratto applicativo inerente la prima annualità dell'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANU-TENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO AL-LUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO DI GENOVA anni 2016/2017 per un importo pari ad euro 81.209,35, inclusi oneri di sicurezza, economie ed IVA, a favore del consorzio VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 C.A.P. 00192 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08066951008 (Cod Benf. 55416);
- 2) di approvare l'utilizzo del prezziario Regione Liguria Luglio 2022, in sostituzione del Prezziario 2016 precedentemente utilizzato per la contabilizzazione dei lavori da effettuarsi nell'ambito del 3° contratto applicativo della prima annualità dell'Accordo Quadro frane 2016/2017;
- 3) di approvare, anche in ragione di quanto al punto precedente, il quadro economico relativo agli interventi di stabilizzazione del versante e messa in sicurezza in Via Monterosa Municipio IV Media Val Bisagno ed eventuali altri interventi non ancora determinati, come sopra riportato;
- 4) di mandare a prelevare la somma totale di Euro 81.925,74 nel seguente modo:
 - euro 81.209,35 (quota lavori) al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade, Manutenzione Straordinaria" (Crono 2017/488) P.d.c. 2.2.1.9.12 del bilancio 2022 riducendo di pari importo l'IMP 2022/2359 ed emettendo nuovo impegno **IMPE 2022/13647**;
 - euro 716,39 (quota incentivo) al capitolo 79996 c.d.c. "Interventi straordinari in conto capitale contabilità e finanza" già impegnati dalla DD 2016/176.0.0.-88 del 22.12.2016 sull'**IMPE 2022/2351**;
- 5) di dare atto che la spesa di euro 81.925,74 è finanziata con quota del fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio 2022;
- 6) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;

- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE Geol. Giorgio Grassano



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-71 AD OGGETTO ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO DI GENOVA – ANNI 2016 – 2017. Attivazione del 3° contratto applicativo relativo alla prima annualità. CUP: B34H15000340004 – CIG 9483169E9C - MOGE: 13981

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC.TO 2016/1802

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Materese



<u>3° CONTRATTO APPLICATIVO</u>

Relativo alla I annualità degli interventi nelle aree in dissesto idro-geologico di cui	
all'Accordo Quadro 2016-2017	
Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. per	
l'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per	
eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino,	
affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del 19/06/2018	
Repertorio n. 68216.	
C.U.P. B34H15000340004 – CIG 9483169E9C	
L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno del mese di, con la	
presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso	
TRA	
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale	
00856930102, rappresentato dal Geol. Giorgio Grassano, nato a il	
e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della	
Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate in esecuzione del	
Provvedimento del Sindaco N. ORD. – 2022 – 129 del 11/05/2022, esecutivo ai sensi di	
legge;	
${f \underline{E}}$	
l'Impresa Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., di seguito per brevità denominata	
Impresa Consorzio VALORI, con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192	
- Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di	
Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Provincia di Roma n. 08066951008,	
rappresentata dall'Ing. Vincenzo Grosso Ciponte, nato a il	
e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale	



Rappresentante – Amministratore Unico;

11	
<u>PREMETTONO</u>	
- che in data 19/06/2018 è stato stipulato, a rogito Avvocato Edda Odone Vice Segretario	
Generale del Comune di Genova (repertorio n. 68216), l'accordo quadro, ai sensi dell'art.	
54 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito "Codice sugli appalti" o "Codice", per la	
regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria	
di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del	
territorio cittadino con l'Impresa Consorzio VALORI, di cui ante, in esecuzione della	
determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2018-188.0.018 del	
29/03/2018;	
- che l'Impresa Consorzio VALORI ha offerto il ribasso percentuale del 45,87 %	
(quarantacinquevirgolaottantasettepercento) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e	
"Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio	
della Liguria, edizione luglio 2022, nonché sull'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti	
di gara mantenendo fisso e invariato l'importo del presente contratto applicativo;	
- che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad approvare la	
documentazione progettuale esecutiva, se necessario, per gli specifici interventi relativi	
alla manutenzione dei versanti siti nel territorio del Comune di Genova, preliminarmente	
alla consegna da parte del Direttore Lavori con Ordine di Servizio;	
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti	
dell'accordo quadro;	
- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei	
requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto.	
 Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula	
quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.	



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

111 020 1 2151 051B101 (1 021 (21H12)	
Articolo 1. Oggetto del contratto.	
Il Comune di Genova, nell'ambito dell'Accordo Quadro che regolamenta gli interventi	
urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di	
competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, per quanto concerne la I	
annualità, affida l'esecuzione dei lavori inerenti il 3° contratto applicativo, tra cui	
interventi di stabilizzazione del versante e messa in sicurezza in via Monterosa a Genova	
- Muncipio IV Media Val Bisagno ed altri eventuali lavori ancora non determinati.	
L'Impresa accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni	
di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
2. Previa sottoscrizione di appositi verbali d'accertamento della libera disponibilità di	
aree e immobili che attestino il permanere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 4	
lettera e) del Codice, seguiranno ulteriori ordini di servizio, sino a completare la capienza	
economica del contratto.	
3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.	
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
inscindibile del presente contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme,	
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale	
approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le	
disposizioni di cui al Codice sugli Appalti, dalle previsioni contenute nel Capitolato	
Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori	
Pubblici n. 2021-191.1.048 in data 24/05/2021, che le Parti dichiarano di conoscere,	
avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti del Settore	
medesimo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a	



qualsiasi contraria eccezione.	
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale i	
computi metrici estimativi allegati alla documentazione progettuale esecutiva, per gli	
specifici interventi relativi alla manutenzione dei versanti siti nel territorio del Comune di	
Genova, preliminarmente approvata con Determinazione Dirigenziale e consegnata da	
parte del Direttore Lavori con Ordine di Servizio.	
Articolo 3. Ammontare del contratto.	
1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito	
al 3° contratto applicativo della I annualità, ammonta ad EURO 66.565,04	
(sessantaseimilacinquecentosessantacinque/04), comprensivo di EURO 7.000,00 per	
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché EURO 10.000,00 per opere in	
economia.	
2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee) del	
Codice, per cui i prezzi unitari di cui ai prezzari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi	
1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione	
luglio 2022, e all'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, con l'applicazione del	
ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.	
3. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a	
misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle	
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano	
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento	
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del	
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.	
4. Ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 49/2018, occorrendo in corso di esecuzione un	
aumento o diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a	



concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini	
della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante	
dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti	
aggiuntivi per varianti intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da	
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli	
205, 206 e 208 del Codice.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di	
servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni	
dalla stipula dello stesso, con le modalità descritte agli articoli 9 e seguenti del Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti al 3° contratto applicativo della I	
annualità è fissato in 365 (trecentossesantacinque) giorni, naturali, successivi e continui	
decorrenti dalla data del verbale per lavori urgenti, fatto salvo un eventuale ulteriore	
tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore	
oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino	
all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.	
Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli elementi descritti	
all'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
Articolo 5. Penale per i ritardi.	
1. La penale pecuniaria viene stabilita all'art. 5 dell'Accordo Quadro. Vengono altresì	
richiamate le penali risarcitorie di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro.	
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità	
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo	



303101111 22 32110 1/4	
nell'inizio dei lavori, o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.	
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso	
la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno	
dell'Appaltatore.	
3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta	
attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al	
successivo comma 1 dell'art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti	
gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.	
4. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente contratto, sarà	
progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti	
negli stati di avanzamento lavori emessi.	
Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la	
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti percento)	
calcolato in base al valore dell'appalto, pari a Euro 13.313,01 (Euro	
tredicimilatrecentotredici/01).	
Le Parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura	
elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non	
potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche qualora non	
contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica	
Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il codice IPA della Direzione	
Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate che è il seguente: C0L0VS. Quest'ultimo	
codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica	
verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.	
2. All'Impresa Consorzio VALORI saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione	



dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni con le modalità di cui	
all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.	
30, comma 5 del Codice.	
Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 4,	
ed art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi dovranno essere	
effettuati dal Comune entro i seguenti termini:	
- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;	
- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per	
l'emissione del certificato di pagamento;	
- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di	
pagamento.	
Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del	
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio	
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante	
l'affidatario. Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente	
alla stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni scadenza dello stesso e lo utilizza	
per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica	
amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche	
in formato elettronico.	
Ciascun pagamento sia nei confronti dell'Appaltatore che degli eventuali subappaltatori,	
sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (DURC).	
In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del	
D : 7.110	



COMUNE DI GENOVA	
Codice.	
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per	
le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice,	
con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'Appaltatore.	
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni	
per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di	
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.	
Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei	
lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all'art. 14,	
comma 1, lett. e), del Decreto del M.I.T. n. 49/2018.	
Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all'esito	
positivo del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 4 del Codice.	
Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato	
di regolare esecuzione, pari al residuo dell'ammontare del dovuto al netto degli stati di	
avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute, è subordinato alla	
costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai	
sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.	
Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Comune, prima di	
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai	
sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.	
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il	
C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è 9483169E9C.	
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario, secondo le	
modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti, presso	



"Banca", agenzia ""	,
Codice IBAN:, dedicato anche in via non esclusiva	
alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e	
s.m.i	
"Banca" agenzia, ""	,
Codice IBAN:, dedicato anche in via non esclusiva	
alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 d	
s.m.i	
Le persone titolari o delegate a operare sui suddetti conti bancari sono:	
Sig il	_
Codice Fiscale	
Sig il	-
Codice Fiscale	
"Banca", agenzia ""	,
Codice IBAN:, dedicato anche in via non esclusiva	ı
alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 d	
s.m.i	
"Banca" agenzia, ""	,
Codice IBAN:, dedicato anche in via non esclusiva	ı
alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e	
s.m.i	
La persona titolare o delegata a operare sui suddetti conti bancari è:	
Sig il	-
 Codice Fiscale	
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui cont	i



correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.	
3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo	
strumento del bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di incasso o di pagamento	
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti	
destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese	
generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere	
eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse	
pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione	
degli interventi.	
L'Appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della	
Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli	
estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto.	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al	
Articolo 7. Ultimazione dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione 1. L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del Decreto. Il Certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.	



Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.	
1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale	
d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi	
legali ed eventualmente quelli moratori, qualora il ritardo superi i 60 giorni.	
Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeriale, è	
comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice Civile.	
Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente articolo sono	
corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni	
eseguite da ciascuno di essi.	
Articolo 9. Controversie.	
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del	
codice in tema di accordo bonario.	
2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del codice, prima dell'approvazione del	
Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile	
Unico del Procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.	
Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui	
l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro	
esclusivo di Genova.	
Articolo 10. Direzione Lavori e Direzione di cantiere.	
1. Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, l'Ufficio di direzione	
lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori	
secondo le norme del presente contratto applicativo.	
L'Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata	
presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di	



conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle	
disposizioni contenute del D.U.V.R.I., nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente	
impartite dal Coordinatore della sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione.	
Inoltre, il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza	
obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale,	
munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del	
coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del	
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il	
direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà	
l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato	
dall'impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qual volta vi siano delle	
modificazioni. Tale elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di	
assunzione. A tal fine l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici	
dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà	
sempre essere tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere	
medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome,	
fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicativo, nonché la data di	
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.	
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la	
propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto,	
avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea	
presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde	
in solido anche il Comune, nella persona del direttore lavori. I datori di lavoro con meno	
di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su	



apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi	
in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. In caso di	
presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo	
stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e	
alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle	
norme del contratto di lavoro.	
2. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP.	
19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Sig. Fabio Rossi, nato a Genova, il 13/09/1968, in	
qualità di Direttore Tecnico di Cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato	
Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali	
modifiche del nominativo del direttore di cantiere.	
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione	
tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate	
nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento	
del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o	
grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati	
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode	
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
4. L'Appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	
lavoratori.	
Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione Appaltante.	
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del	
codice e in particolare con riferimento all'art. 11 dell'Accordo Quadro.	



Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Impresa Consorzio VALORI, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha	
depositato presso la Stazione Appaltante:	
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del	
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del	
medesimo Decreto;	
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di	
Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi	
rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., messo a	
disposizione di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Tale piano sarà adeguato in	
corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante ha facoltà	
altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel	
Capitolato Speciale d'Appalto;	
c) un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, qualora il	
singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i	
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla	
lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto, pur	
non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.	
3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al	
Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui	
sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi	
utilizzati.	
L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in	



fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere	
e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul	
luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a	
tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.	
Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
richiamati, l'Impresa Consorzio VALORI ha prestato apposita garanzia fidejussoria	
(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia	
"" - Agenzia "" - numero	
"", emessa in data "", per l'importo di Euro	
66.565,04 (sessantaseimilacinquecentosessantacinque/04), ridotta nella percentuale di	
legge ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice per un totale di Euro	
, riferito all'importo del presente contratto applicativo, avente	
validità fino al e comunque fino alla data di emissione	
del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi	
dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di	
proroghe.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia	
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata	
dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.	
Art. 14 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione	
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia	
fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso	
di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	



secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L'Appaltatore Consorzio VALORI assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia " Agenzia " ", per tenere indenne il Comune dai rischi emessa in data " derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 81.209,35 (ottantunomiladuecentonove/35) e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto. In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del



contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente	
negligente dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Codice.	
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 16 - Documenti che fanno parte del contratto.	
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non	
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di	
Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli	
integralmente, i seguenti documenti:	
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in	
quanto vigente ed applicabile;	
- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
- gli elaborati grafici progettuali (ove necessari);	
- l'elenco degli interventi e relativa stima economica (se individuati);	
- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario dell'Unione	
Regionale Camere di Commercio della Liguria anno 2016 e dall'elenco dei	
prezzi aggiuntivi;	
- i Piani della Sicurezza individuati all'art. 12 del presente contratto;	
- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel	
prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo	
quadro stipulato in data 19/06/2018, a rogito Avvocato Edda Odone Vice Segretario	
Generale del Comune di Genova, Rep. n. 68216.	
S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti	
in materia e in particolare il Codice sugli Appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5	
ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.	
Pagina 17 di 18	



Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti, sono a totale carico dell'Appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La Stazione Appaltante (documento sottoscritto digitalmente) L'Appaltatore Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.